

**MODALITA' PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI
LABORATORI ALL'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE
PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA**

(di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 10 dicembre 2001, G.U. 15 febbraio 2002 n. 39 - approvate dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 143 del 21.07.2006)

Articolo 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Le presenti modalità disciplinano il procedimento per il riconoscimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce, dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 2001.

2. Il provvedimento consiste nel riconoscimento al laboratorio, che ne faccia richiesta alla Camera di Commercio, I.A.A. di Lecce, dell'idoneità all'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, previo accertamento del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 28 marzo 2000, n. 182 e della sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del precitato decreto 10 dicembre 2001.

3. Nel prosieguo è da intendersi:
 - a) per "regolamento", il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;
 - b) per "decreto", il decreto ministeriale 10 dicembre 2001;
 - c) per "Camera di Commercio", la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce;
 - d) per "direttiva", la direttiva del Ministero delle Attività Produttive del 30 luglio 2004;
 - e) per "strumenti di misura" quelli rientranti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto;
 - f) per "verifica periodica", l'accertamento del mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Articolo 2

CONDIZIONI GIURIDICO-AMMINISTRATIVE

1. Il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici.

2. Se un laboratorio fa parte di un'organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione. Per siffatta struttura dovrà essere evidenziata in particolare:
 - a) la separazione sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile dell'area di attività da quella/e inerente la vendita, la manutenzione e la riparazione degli

- strumenti di misura, in modo da dimostrare che esse e il personale sono libere da pressioni indebite, commerciali, finanziarie o di altra natura;
- b) l'autonomia, sulla base di poteri conferiti al suo direttore responsabile, il quale dovrà essere dotato di completa indipendenza operativa e dipendere direttamente ed esclusivamente dal vertice dell'azienda;
 - c) la distinzione del personale direttivo e tecnico da quello impegnato nelle altre attività dell'organizzazione;
 - d) la separazione dei locali e delle attrezzature da quelle impiegate nelle altre attività dell'organizzazione.
3. Il personale incaricato della verifica deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

Articolo 3
CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE

1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".
2. Si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente articolo se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.
3. Il laboratorio deve essere dotato di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verifica periodica.
4. Il laboratorio deve possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.
5. Le prove metrologiche che il laboratorio espleta nell'esecuzione della verifica periodica devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi.
6. Il personale incaricato della verifica periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.

Articolo 4
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

1. La domanda per il riconoscimento dell'idoneità, in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata dal laboratorio interessato, la cui sede operativa principale si trovi nel territorio della provincia di Lecce, alla "Camera di Commercio" – Ufficio Metrico e deve essere sottoscritta dal rappresentante legale.

2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;
 - b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verifica corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;
 - c) l'elenco del personale incaricato della verifica in possesso di un'adeguata formazione tecnica e professionale con relative qualifiche e titoli professionali e con l'indicazione del responsabile della verifica;
 - d) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni giuridico-amministrative e tecnico-operative di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del "decreto";
 - e) la documentazione comprovante il possesso di un sistema di garanzia della qualità dove l'attività di verifica periodica degli strumenti di misura dei quali si chiede l'accreditamento sia contemplata nella scheda tecnica del sistema qualità sottoposta a certificazione e comprendente le istruzioni operative atte ad assicurare corretti e regolamentari risultati valutativi nell'ambito delle procedure;
 - f) l'impegno a espletare le prove metrologiche nell'esecuzione della verifica secondo le norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi;
 - g) l'impegno a comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio i dati identificativi e l'esito delle operazioni di verifica periodica effettuate nell'ambito della relativa provincia entro la prima decade del mese successivo alla verifica stessa;
 - h) l'impegno a comunicare alla "Camera di Commercio", entro 30 giorni dalla conclusione delle visite ispettive effettuate a qualunque titolo dall'organismo di certificazione, i relativi rapporti alla "Camera di Commercio", anche attraverso lo stesso organismo di certificazione;
 - i) l'impegno a comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla "Camera di Commercio" ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alle documentazioni e alle dichiarazioni formulate nella domanda di riconoscimento;
 - j) l'impegno a conservare, per almeno cinque anni, copia della documentazione, facoltativamente anche su supporto digitale, comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate e precisamente:
 - i dati identificativi dell'utente;
 - la categoria di strumenti verificati, marca, modello, numero di serie e le caratteristiche metrologiche;
 - data dell'intervento della verifica;
 - l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.
3. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione da parte del legale rappresentante del laboratorio diretta ad assicurare:
 - a) che il laboratorio e tutto il relativo personale siano indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici oggetto dell'attività di verifica da parte del laboratorio;
 - b) che qualora il laboratorio faccia parte di una organizzazione più ampia, avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verifica periodica è distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;

- c) che il personale incaricato della verifica si impegna a rispettare il vincolo del segreto professionale;
 - d) che il laboratorio opera per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia della qualità e con riferimento alle norme nazionali e internazionali per i laboratori di prova (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000)
4. Il laboratorio deve, inoltre, allegare alla domanda, ai fini del rispetto delle condizioni tecnico-operative di cui all'art. 3 del decreto, la documentazione comprovante che:
- a) è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), il quale sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento ed operi secondo la norma UNI CEI EN 45003. Il certificato dovrà riportare esplicitamente come scopo della certificazione la verifica metrologica delle categorie di strumenti per le quali si richiede il riconoscimento dell'idoneità del laboratorio;
 - b) ovvero, operi, per la parte inerente l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura, secondo sistemi di garanzia della qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012. Il certificato dovrà riportare esplicitamente come scopo della certificazione la verifica metrologica delle categorie di strumenti per le quali si richiede il riconoscimento dell'idoneità del laboratorio;
 - c) i campioni di riferimento sono tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.
5. Il laboratorio deve, inoltre, depositare con la domanda:
- a) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
 - b) i facsimili del contrassegno di verifica periodica con il logo del laboratorio conforme all'allegato 2 del regolamento e del contrassegno recante l'impronta dei sigilli di garanzia conforme all'allegato della direttiva del Ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004;
 - c) il manuale delle procedure del sistema di qualità adottato.

Articolo 5

PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'

1. La "Camera di Commercio" - entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo 4 o dalla data di completamento della medesima documentazione - verificato il possesso da parte del laboratorio richiedente dei requisiti prescritti, anche attraverso l'effettuazione di sopralluoghi atti ad accertare la corretta capacità operativa, adotta con Determinazione Dirigenziale il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica.
2. Il provvedimento di riconoscimento ha validità annuale, corrispondente all'anno solare, ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

3. La somma dovuta alla “Camera di Commercio” per il rilascio del provvedimento di riconoscimento valido per un intero anno solare è di € 1.500,00.
4. Il provvedimento di riconoscimento riporta:
 - a) il numero caratteristico assegnato al laboratorio dalla “Camera di Commercio”, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della direttiva del ministero delle Attività Produttive 30 luglio 2004;
 - b) l’impronta dei sigilli di garanzia che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica;
 - c) il contrassegno di verifica periodica conforme alle norme di cui all’allegato II del regolamento che il laboratorio applicherà sugli strumenti di misura che hanno superato la verifica;
 - d) l’indicazione delle categorie di strumenti di misura e delle corrispondenti caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio viene abilitato;
 - e) l’indicazione dell’organismo di accreditamento o di validazione di cui all’art. 4, comma 4, lettere a) e b);
 - f) la prescrizione per cui il laboratorio è tenuto a trasmettere alla “Camera di Commercio” i rapporti rilasciati in occasione delle visite ispettive periodiche dall’organismo di cui alla lettera e) precedente;
 - g) la durata dello stesso.
5. L’eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato; avverso lo stesso può essere presentato ricorso nei termini e presso l’organo indicati nello stesso provvedimento.

Articolo 6

SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ

1. La “Camera di Commercio”, sentito il responsabile del laboratorio, sospende, con Determinazione Dirigenziale, il provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verifica periodica quando accerta, nell’operato del laboratorio:
 - a) la perdita o il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto;
 - b) gravi irregolarità, difformità alle norme vigenti o il mancato rispetto delle condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento dell’idoneità.
2. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato, deve contenere la durata della sospensione, nonché l’indicazione dell’organo al quale può essere presentato l’eventuale ricorso con il relativo termine.
3. Il provvedimento di sospensione cessa automaticamente quando la “Camera di Commercio” accerta che è stata rimossa la causa che lo ha determinato; persistendo tale causa oltre la durata della sospensione, il provvedimento di riconoscimento è revocato ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, lettera a).

Articolo 7

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ

1. La “Camera di Commercio”, sentito il responsabile del laboratorio, revoca, con Determinazione Dirigenziale, il provvedimento di riconoscimento dell’idoneità a svolgere la verifica periodica quando:
 - a) il laboratorio non rimuove, entro la durata della sospensione disposta dal relativo provvedimento, la causa che lo ha determinato;

b) il laboratorio effettua ripetute violazioni alle norme del decreto o a quelle disposte dal provvedimento di riconoscimento.

2. Il provvedimento di revoca deve essere motivato e deve contenere l'indicazione dell'organo al quale può essere presentato l'eventuale ricorso con il relativo termine.

Articolo 8

RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'

1. Il laboratorio interessato può richiedere il rinnovo annuale del riconoscimento dell'idoneità su istanza da proporsi entro il 31 gennaio di ogni anno, documentando la persistenza dei requisiti richiesti dal decreto.

2. La Camera di Commercio adotta il provvedimento di rinnovo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa domanda, previo versamento della somma di € 750,00.

Articolo 9

DECADENZA DEL PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'

1. Scaduto inutilmente il termine del rinnovo il laboratorio decade dal riconoscimento dell'idoneità.

Articolo 10

ATTIVITA' CERTIFICATIVA DEL LABORATORIO

1. Il laboratorio può ammettere alla verifica periodica esclusivamente strumenti metrici che abbiano integri i sigilli, le etichette, gli eventuali sigilli elettronici e ogni altro elemento di protezione previsti dalle norme vigenti.

Per sigilli, etichette ed altri elementi di protezione devono intendersi:

- a) quelli apposti dagli ispettori e assistenti metrici camerali;
- b) quelli apposti dai fabbricanti metrici, inclusi quelli che operano in regime di conformità metrologica secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 179, e di riconoscimento di garanzia di qualità della produzione previsto dal D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517;
- c) quelli apposti dai fabbricanti metrici che si avvalgono della delega all'esecuzione della verifica prima CEE in osservanza alla direttiva del Ministero dell'Industria 4 maggio 2001;
- d) quelli apposti dai riparatori abilitati di cui al R.D. 12 giugno 1902, n. 226, ed alla successiva circolare ministeriale del 12 agosto 1954, n. 323236/63;
- e) quelli apposti da altri laboratori riconosciuti idonei dal decreto.

2. Il laboratorio, ai sensi dell'articolo 6, punto 1 della "direttiva", informa la Camera di Commercio competente per territorio, entro i due successivi giorni lavorativi, degli strumenti che, presentati alla verifica periodica, risultano mancanti dei sigilli di garanzia previsti ed apposti secondo la normativa vigente. Tale comunicazione potrà essere effettuata con consegna diretta, a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail.

3. L'obbligo di informazione di cui al punto precedente non sussiste qualora risulti che la mancanza dei sigilli di garanzia sia attribuibile ad operazioni di riparazione già comunicate alle Camere di Commercio, ovvero effettuate da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio è parte distinta ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), del "decreto". Tali strumenti debbono comunque essere muniti di sigilli di

garanzia provvisori apposti dal soggetto che ha proceduto alle riparazioni ed atti ad identificarlo.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'informazione di cui al punto 2 necessari alle Camere di Commercio per effettuare i necessari controlli, il laboratorio procede alle operazioni di verifica periodica e, in caso di esito positivo, alla riapposizione dei sigilli sugli strumenti di cui al punto 2.

5. Nel caso di strumenti riparati da strutture appartenenti alla stessa organizzazione di cui il laboratorio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) del "decreto", fa parte, le operazioni di verifica periodica devono essere svolte dallo stesso laboratorio entro e non oltre i due giorni lavorativi seguenti la riparazione.

6. Se le prove metrologiche hanno esito positivo il laboratorio:

- a) applica, preferibilmente in prossimità della targhetta indicante i dati metrologici, il contrassegno verde conforme a quanto previsto nell'allegato 2 del citato regolamento, contenente il proprio logo e la sigla alfanumerica assegnata dalla "Camera di Commercio";
- b) applica i propri sigilli, conformi all'allegato della direttiva 30 luglio 2004 del Ministero delle Attività Produttive, ad integrazione o in luogo di quelli apposti provvisoriamente dai riparatori di cui al precedente comma 1;
- c) rilascia all'utente metrico che ha presentato lo strumento una dichiarazione attestante la regolarità dello stesso;
- d) comunica alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento presentato l'esito positivo della verifica entro la prima decade del mese successivo alla verifica stessa.

7. Se, al contrario, gli strumenti risultano fuori del campo degli errori massimi permessi, ovvero presentano difetti tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, ovvero non hanno tutti i sigilli di protezione integri, il laboratorio non applica alcun contrassegno e provvede a:

- a) invitare l'utente metrico a richiedere la verifica periodica dopo aver fatto aggiustare i propri strumenti da un riparatore abilitato;
- b) comunicare, entro i due successivi giorni lavorativi, alla Camera di Commercio nella cui giurisdizione si trova lo strumento sottoposto a verifica, l'esito negativo dell'operazione. Tale comunicazione potrà essere effettuata con consegna diretta, a mezzo posta raccomandata, fax o e-mail.

8. In nessun caso il laboratorio può procedere direttamente all'aggiustamento di strumenti metrici ed alla rimozione di sigilli.

Articolo 11 *PUBBLICITA'*

1. La "Camera di Commercio" comunica al laboratorio e a tutte le altre Camere di Commercio gli estremi dei seguenti provvedimenti:

- a) riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica;
- b) sospensione o revoca del riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica;

- c) cessazione della sospensione del riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verifica periodica.
2. La "Camera di Commercio" inserirà i provvedimenti di cui al punto precedente in un apposito elenco, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "decreto", consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica.
 3. Al laboratorio interessato i provvedimenti sono notificati anche a mezzo posta.

Articolo 12
VIGILANZA

1. La "Camera di Commercio", in applicazione dell'articolo 6 del decreto, svolge, avvalendosi dei funzionari del proprio Ufficio Metrico, vigilanza sull'attività dei laboratori riconosciuti e, in particolare, sugli strumenti di misura da essi verificati.
2. La vigilanza presso la sede dei laboratori riconosciuti è esercitata con una frequenza di norma annuale, è finalizzata a verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel "decreto" e che operino nel rispetto delle presenti modalità.
3. La vigilanza sugli strumenti in servizio comporta una loro riverificazione, e viene effettuata almeno sul 5% degli strumenti verificati su base annuale nell'ambito della Provincia di Lecce, ovvero su un campione minimo di 25 esemplari, qualora il loro numero complessivo sia inferiore a 500. Il laboratorio provvede a mettere a disposizione della "Camera di Commercio" i mezzi e le risorse necessari alla relativa vigilanza.